



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTA** la Circolare del Ministero dello sviluppo economico Prot. N. 79499 del 21 marzo 2016 concernente, fra l'altro, lo stato dell'iter del provvedimento di recepimento



della predetta Direttiva e la sua diretta applicabilità in quanto rifusione di norme già vigenti, nonché per il suo carattere di autoesecutività;

**VISTA** la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, nonché successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITA** la delibera del 10 febbraio 2016 (DC2016UTL013- Prot. DGMCCVNT n. 0058837 del 02/03/2016) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è stato aggiornato alla Società **CESI SpA** il certificato di accreditamento ai sensi della Direttiva 2014/34/UE;

**VISTA** l'istanza della Società **CESI SpA** con sede legale in Via Rubattino 54, 20134 MILANO per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 55281 del 29/02/2016;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 94/9/CE, a favore della società **CESI SpA** emanato da questa Direzione Generale in data 15/03/2016 con scadenza il 19/04/2016;

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCCVNT n. 55281 del 29/02/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTO** l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità*



*europée - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l’aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;*

**VISTO** il decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2001 *“Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 e dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.”;*

**RITENUTO** di non poter richiedere alla società istante l’importo di cui all’Allegato I del citato decreto ministeriale del 22 novembre 2001, in quanto comprendente valutazione e riconoscimento tecnico dell’organismo, attività attualmente svolte dall’Organismo nazionale di accreditamento, Accredia, tramite il rilascio del certificato di accreditamento;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, quale aggiornamento del decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2001;

## DECRETA

### Art. 1

1. L’Organismo **CESI SpA**, con sede legale in Via Rubattino 54, 20134 MILANO, è autorizzato ad effettuare l’attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE, per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità riguardanti apparecchi elettrici e non elettrici, dispositivi di sicurezza, di controllo, di regolazione, componenti e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 2014/34/UE



- a) gruppo di apparecchi I, Categorie M1 ed M2 ( gas e polveri );
  - b) gruppo di apparecchi II, Categorie 1, 2 e 3 (gas e polveri)
2. Per i prodotti di cui al comma 1 la Società è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:
- Allegato III – Modulo B: Esame UE del tipo;
  - Allegato IV - Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
  - Allegato V - Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
  - Allegato VI – Modulo C1: Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale;
  - Allegato VII - Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
  - Allegato IX - Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità;
  - Art. 13, paragrafo 1, punto b), sottopunto ii) della Direttiva 2014/34/UE, Controllo interno della produzione compresa ricezione della documentazione tecnica indicata al punto 2 dell'Allegato VIII;
3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE.

## **Art. 2**

1. La presente autorizzazione è valida fino al 01/06/2018 , data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea .
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.
3. Il decreto direttoriale a favore di **CESI SpA** del 15/03/2016 si intende decaduto.



### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 della Direttiva 2014/34/UE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

### **Art. 5**

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in sostituzione del decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2001 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure



connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

#### **Art. 6**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it); sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti ATEX").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

ROMA 21 aprile 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Gianfrancesco Vecchio)*

F.to Gianfrancesco Vecchio